

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORGHI, VITALE Antonio e TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453

ONOREVOLI SENATORI. — L'anticipato scioglimento delle Camere non consentì nella scorsa legislatura il completamento dell'*iter* procedurale per l'approvazione del disegno di legge n. 1887 — Senato, comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1975, che, dopo aver ottenuto il parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, trovavasi in sede deliberante presso la Commissione finanze e tesoro.

La relazione a detto disegno di legge, meritevole di essere richiamata nella sua interezza, perchè tuttora pienamente valida, ricordava che la legge 6 giugno 1973, n. 327, recante modifiche alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, nell'estendere la durata dell'incarico affidato ai membri della Commissione da un anno all'intera legislatura e nel

prevedere per i membri parlamentari anche la designazione dei supplenti, aveva dato modo alla Commissione stessa di soddisfare gli adempimenti istituzionali di vigilanza con maggiore tempestività e di eliminare una notevole mole di lavoro arretrato. Aggiungeva al riguardo che, dopo l'entrata in vigore di detta legge, la Commissione in carica aveva presentato al Parlamento le relazioni sui rendiconti delle due amministrazioni per gli anni 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972 che le precedenti Commissioni non avevano potuto presentare nei rispettivi esercizi finanziari.

Precisava, peraltro, che la vigilanza si era già appalesata più necessaria ed impegnativa in relazione alle accresciute dimensioni delle due amministrazioni controllate, nel frattempo ulteriormente ingigantite, le quali, mentre non hanno avuto alcun vantaggio dal decentramento amministrativo derivante dalla istituzione delle Regioni, hanno visto moltiplicarsi più volte il capitale amministrato,

i multiformi investimenti ed il numero degli assistiti.

La nuova struttura della Commissione e le maggiori esigenze di lavoro hanno però rivelato una insufficienza dei mezzi a disposizione della Commissione stessa la quale aveva avvertito principalmente la mancanza di una vera e propria segreteria ai cui servizi avevano sempre atteso alcuni impiegati delle due amministrazioni per i quali rimanevano fermi gli incarichi ed i posti di lavoro. Come conseguenza i compiti di segreteria della Commissione, nei confronti degli impiegati di cui sopra, assumevano un carattere secondario rispetto a quelli più direttamente valutabili dai propri superiori.

Quanto premesso era però ben poca cosa di fronte alla evidenziazione del lato più grave ed assurdo della questione, costituito tuttora dal macroscopico aspetto del « controllore condizionato dall'Ente controllato » in quanto i mezzi necessari al funzionamento della Commissione vengono forniti dalle amministrazioni controllate le quali, in particolare, conservano ed esercitano, sul personale cui sono affidati i compiti di segreteria della Commissione, il determinante potere gerarchico amministrativo.

Non c'è alcun dubbio, in conseguenza, che si rende necessario introdurre una normativa la quale, nell'eliminare l'anacronismo, disciplini la materia e dia alla Commissione di vigilanza la libera ed autonoma disponibilità degli strumenti di funzionamento sia per quanto attiene all'utilizzo del personale di se-

greteria, il quale deve essere svincolato dai poteri gerarchici delle Amministrazioni controllate attraverso il comando presso la Commissione o il collocamento fuori ruolo, sia per quanto attiene al lato economico con riferimento alle spese per l'ufficio, i locali ed il personale nonché per il rimborso delle spese occasionate dalle ispezioni e dalla partecipazione ai lavori.

Va precisato a questo punto che la regolamentazione prevista con il presente disegno di legge istituzionalizza la segreteria nella sua composizione che di fatto ha già dovuto prendere la consistenza di cui al disegno di legge stesso onde corrispondere alle reali esigenze della Commissione parlamentare di vigilanza. Inoltre, mentre restituisce alla Commissione, che altro non è che una espressione del Parlamento, indipendenza, prestigio ed autorevolezza, non comporta in modo assoluto alcuna maggiore spesa rispetto a quelle finora occorse. Tali spese, infatti, che, tra l'altro, non fanno carico al bilancio dello Stato ma agli autonomi stati di previsione delle spese delle Casse pensioni e della Cassa depositi e prestiti, sono previste nei capitoli di spesa degli appositi stati di previsione.

Anche per quanto riguarda il personale non è richiesto alcun incremento numerico rispetto a quello utilizzato finora al quale, stante l'appartenenza alle due autonome e peculiari amministrazioni, è confermato il trattamento economico di cui dispone corrispondente a quello previsto dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza si avvale per il proprio funzionamento di un ufficio di segreteria, composto da sei impiegati dell'Amministrazione dello Stato scelti dalla Commissione, di cui un capo della segreteria di grado non inferiore a dirigente superiore e cinque impiegati dei ruoli di concetto, esecutivo e d'ordine.

Il capo della segreteria è collocato nella posizione di fuori ruolo previa riduzione di un posto nel ruolo organico della carriera direttiva e gli altri impiegati vengono posti nella posizione di comando.

Al personale della segreteria compete il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 2.

Alle spese della Commissione per l'affitto dei locali, per il personale, per il rimborso spese, per ispezioni, partecipazione ai lavori e missioni e per ogni altra occorrenza per il funzionamento della Commissione stessa, provvedono in parti uguali le direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in ordine a quanto deliberato dalla Commissione in conformità alle iscrizioni di spesa previste nei capitoli dello stato di previsione delle spese delle due direzioni generali.